



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI  
CENTRALE ACQUISTI UNIFICATA

Alle Direzioni Interregionale/Regionali  
VV.F.S.P.D.C.

Alle Direzioni Centrali

- per l'emergenza il soccorso tecnico e AIB
- per la formazione
- per la prevenzione e il soccorso tecnico
- per la difesa civile

e, p,c, All' Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

All' Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

Ai Comandi VV.F.

## Oggetto: Forniture per emergenza COVID-19.-

L'emergenza COVID-19 ha spinto l'Italia e l'Unione Europea ad adattare, per quanto possibile, le disposizioni in materia di affidamenti, al fine di consentire l'attivazione di procedure semplificate in situazioni di particolare urgenza.

In tale contesto, si richiama innanzitutto il Decreto-legge del 17 marzo 2020, n.18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con particolare riguardo agli artt. 74 (*Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno*), 75 (*Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese*) e 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*).

Si segnala, altresì, la Comunicazione della Commissione Europea del 01/04/2020, 2020/C 108 I/01 *“Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”* (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2020:108I:FULL>).

La Commissione, nel prendere atto della diffusione dello stato emergenziale nella totalità dei Paesi aderenti all'Unione Europea, richiama l'attenzione su quali *“...siano le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi”*.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI  
CENTRALE ACQUISTI UNIFICATA

La Commissione evidenzia come gli affidamenti eseguiti in relazione all'attuale ambito emergenziale COVID19 possano rientrare tra gli appalti stipulati in casi di estrema urgenza, legati a situazioni imprevedibili per i quali le direttive dell'UE - e di conseguenza le normative nazionali di recepimento - prevedono vincoli procedurali meno stringenti.

In linea con le direttive europee, l'art. 163 del codice D.l.vo n.50/2016 disciplina le procedure di somma urgenza e legate ad emergenze di protezione civile. Quanto previsto nel dettato dell'art. 163 può considerarsi applicabile all'attuale circostanza emergenziale, laddove il mercato dell'offerta, con particolare riferimento a quello dei dispositivi di protezione individuale, possa considerarsi limitato e in alcuni casi assoggettato alle primarie esigenze del settore sanitario e laddove non sia possibile procrastinare nel tempo le forniture.

Le motivazioni, i termini e le condizioni per il ricorso all'affidamento diretto in somma urgenza dovranno costituire contenuto essenziale della relativa determina a contrarre.

Per ogni utilità dei Funzionari delegati è stato elaborato l'allegato schema di atto di determina a contrarre che potrà essere preso a riferimento – ferma restando la discrezionalità di ciascuna stazione appaltante - per gli affidamenti diretti durante il periodo emergenziale COVID-19.

Si evidenzia, ancora, l'Ordinanza n. 6 del 28 marzo scorso del Commissario Straordinario all'emergenza COVID-19, che ha impartito direttive in materia di azioni celeri e dirette per lo sdoganamento dei dispositivi di protezione individuale e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del contagio, destinati a determinati soggetti indicati all'art. 2 della stessa, tra cui si annoverano le Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici, così come indicati nell'art 1 comma 2 D.lvo n.165/2001.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione Direttoriale del 3 aprile 2020, prot.n.107042, ha stabilito “...l'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico...”.

Pertanto, le forniture che ricadano nei presupposti di cui alle disposizioni sopra citate potranno essere acquisite ragionevolmente in tempi più brevi ed a prezzi più favorevoli.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <https://www.adm.gov.it/portale/istruzioni-per-l-importazione-con-svincolo-diretto-e-celere>.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Barberi  
(firmato digitalmente ai sensi di legge)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE....

**Determina a contrarre n..... del.....**

## IL DIRETTORE REGIONALE

**VISTO** il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e successive modificazioni;

**VISTO** il R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", ed in particolare l'articolo 225 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

**VISTO** il Decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" per come modificato da ultimo anche dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

**VISTO** il Decreto legislativo del 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" per come modificato anche dai Decreti Legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2019, n. 78 "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno";

**VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

**VISTO** l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività nonché l'articolo 97 con particolare riferimento al principio di buon andamento declinato in termini di efficacia e proporzionalità dell'azione amministrativa;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 mediante la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 - comma 1, lett. c) - e dell'articolo 24 - comma 1 - del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è stato dichiarato "...lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VISTA** l'ordinanza 25 febbraio 2020 n. 639 del Capo Dipartimento della protezione civile, nella quale all'articolo 1, comma 2, si stabilisce che " Le amministrazioni del Comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE....

pubblico ed il Ministero della salute provvedono direttamente ed autonomamente alle acquisizioni dei dispositivi di cui al comma 1 - (dispositivi di protezione individuali - DPI )" mentre al comma 1 si precisa che "Gli ordini di acquisto del Dipartimento della protezione civile e delle Amministrazioni di cui al comma 2 hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso";

**VISTO** il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 30 comma 1, 34, 36 e 42;

**VISTO** l'articolo 163 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., rubricato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile", comma 6 e comma 9;

**VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea del 01.04.2020 pubblicata sulla GUCE 2020/C 108 I/01, recante "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" nella quale si individuano opzioni e margini di manovra possibili nel quadro della disciplina già esistente in ambito UE in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, necessari per affrontare la crisi, definendo lo scenario attuale come situazione di urgenza estrema e imprevedibile;

**RITENUTE** sussistenti tutte le circostanze ed i presupposti delineati sia dall'art. 163 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. (situazione di somma urgenza e persistente nel tempo) sia dalla Comunicazione della Commissione Europea del 1° aprile 2020;

**RITENUTO** indilazionabile e di somma urgenza l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari a garantire la continuità del servizio di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al contempo la sicurezza e l'integrità fisica dei relativi operatori;

**CONSIDERATO** che nel mercato di riferimento anche la grave ed evidente scarsità dei dispositivi di protezione di interesse dell'Amministrazione, impone di approvvigionarsi mediante procedure celeri che garantiscano e assicurino la prevalenza, in chiave di tutela, degli interessi anche costituzionali messi a rischio dalla situazione pandemica in atto;

**CONSIDERATA** la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di specifici cataloghi merceologici riferiti ai Dispositivi di Protezione Individuale e ritenuto di dover procedere al perfezionamento della fornitura mediante ricorso al Me.PA;

**CONSIDERATO** l'obbligo per le Amministrazioni di approvvigionarsi tramite gli strumenti elettronici di negoziazione messi a disposizione della piattaforma acquisti in rete PA gestita da Consip Spa;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE....

**CONSIDERATO** inoltre che l'approvvigionamento mediante ricorso al Me.PA permette anche di avere un riferimento di "prezzo ufficiale" tale da garantire la congruità dello stesso così come richiesto dal comma 9 dell'articolo 163 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che l'attuale congiuntura emergenziale comporta una incapacità del mercato internazionale di soddisfare l'eccezionale richiesta di dispositivi di protezione monouso;

**CONSIDERATA** l'urgenza di soddisfare il fabbisogno, stante l'indisponibilità di scorte nei circuiti commerciali, ricorrendo a commesse contemporanee, in grado di assorbire la produzione delle industrie di settore;

**VALUTATA** peraltro l'opportunità di acquisire, ad integrazione delle dotazioni esistenti, dispositivi di protezione oronasali di tipo professionale, dotati di filtro certificato sostituibile, per l'equipaggiamento di sicurezza del personale destinato ad operazioni di contatto in presenza di rischio di contagio da coronavirus.

Tutto ciò visto, ritenuto, considerato e valutato

## DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'articolo 163 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., alla Società ....., con sede legale in ..... - ..... P. IVA ....., la fornitura di ..... oltre a tutte le ulteriori condizioni e/o allestimenti e dotazioni che verranno eventualmente specificate ed offerte nella trattativa diretta che verrà inviata tramite il sistema MEPA Consip Spa.

L'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale di cui trattasi deve essere considerato di specifico interesse per la tutela della sicurezza e salute degli operatori, ad integrazione della restante dotazione già in uso.

L'affidamento verrà definito attraverso l'avvio di una trattativa diretta sul portale Me.PA di Consip e sarà poi perfezionato mediante stipula, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement ver.7.0 (o successiva), dell'ordine sul Me.PA, previa acquisizione della garanzia definitiva prevista dall'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'importo presunto dell'affidamento è pari ad € ..... oltre IVA, o al minor prezzo che dovesse risultare all'esito della trattativa diretta avviata sul Me.PA. - capitolo di bilancio ..... PG ..... - 2020.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza 28 febbraio 2020 n. 639 del Capo Dipartimento della protezione civile, il presente affidamento ha priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine, anche già emesso, effettuato da soggetti diversi dal Dipartimento della protezione civile e dalle altre Amministrazioni di cui al comma 2 dell'anzidetta ordinanza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE....

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 163 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., stante la specificità e l'improcrastinabilità della presente fornitura, per cui è necessario assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'affidatario produrrà un'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controllerà in termine congruo, compatibilmente con la gestione della situazione di emergenza in atto, e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.

Prima dell'avvio della trattativa diretta si procederà ad acquisire il CIG per l'importo di € ....., nell'ambito della procedura di somma urgenza e protezione civile non programmata e al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

In considerazione della natura della fornitura in argomento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., non sussiste l'obbligo di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. di cui ai commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Gli oneri per la sicurezza, invece, restano a carico dell'affidatario.

Il Responsabile del Procedimento designato per la presente procedura è .....

**IL DIRETTORE REGIONALE**

*(firmato digitalmente ai sensi di legge)*